

CONVENZIONE GENERALE DI COLLABORAZIONE ACCADEMICA TRA, DA UN LATO, L'ISTITUTO DELLA JUDICATURA FEDERALE – SCUOLA GIUDIZIALE, D'ORA IN POI "IL IJF", RAPPRESENTATO IN QUESTO ATTO DAL SUO DIRETTORE GENERALE, IL MAGISTRATO SALVADOR MONDRAGON REYES, E D'ALTRO LATO, IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI PISA D'ORA IN POI DIPARTIMENTO, RAPPRESENTATO DALLA PROF.SSA EMANUELA NAVARRETTA, IN QUALITA' DI SUA DIRETTRICE, CONGIUNTAMENTE DI SEGUITO INDICATI COME "LE PARTI", D'ACCORDO A CONCLUDERE QUESTA CONVENZIONE SECONDO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E CLAUSOLE

DICHIARAZIONI

I. Da (IJF)

I.1. Secondo l'art. 100 della Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani, la legge stabilirà le basi per la formazione e l'aggiornamento dei funzionari del potere giudiziario della Federazione.

I.2. Secondo l'art. 88 della Legge organica del potere giudiziario della Federazione il Consiglio della Judicatura federale, al fine del proprio adeguato funzionamento, dispone dell'Istituto della Judicatura federale, tra i vari organi ausiliari.

I.3. L'art. 92 della Legge organica del potere giudiziario della federazione affida all'Istituto le attività di ricerca, formazione, capacitazione ed aggiornamento non solo dei membri del potere giudiziario della Federazione, ma anche di coloro che aspirino a farne parte. Allo stesso modo, l'Istituto della Judicatura federale potrà stabilire estensioni regionali ed appoggiare i programmi e corsi dei poteri giudiziari locali nei termini che saranno posteriormente precisati.

I.4. L'art. 109, in combinato disposto con l'art. 101, par. XIV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, *por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo* stabilisce che il Direttore generale dell'Istituto della Judicatura federale ha il potere di concludere convenzioni o basi di collaborazione con autorità, organismi pubblici, istituzioni accademiche, associazioni o enti, nazionali o internazionali, in rappresentazione di tale organo ausiliario del Consiglio della Judicatura federale.

I.5. Che il 6 gennaio 2016 el Plenum del Consiglio della Judicatura federale ha nominato il magistrato Salvador Mondragon Reyes direttore generale dell'Istituto della Judicatura federale.

I.6. Agli effetti della presente convenzione indica come domicilio quello di Sidar y Rovirosa número 236, Colonia Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

II. Dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa

II.1. Secondo l'art. 33, 6° comma, Cost. l'Università è un ente autonomo nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

II.2. L'Università di Pisa è stata fondata nel 1343;

II.3. L'attuale Magnifico Rettore dell'Università di Pisa è il Prof. Paolo Maria Mancarella;

II.4. l'attuale Direttore del Dipartimento è la Prof.ssa Emanuela Giardina;

II.5. L'art. 24 dello Statuto dell'Università di Pisa e l'art. 8 del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza affidano al Direttore il potere di rappresentanza del Dipartimento.

II.6. Agli effetti della presente convenzione si indica come domicilio quello di Piazza dei Cavalieri, 2 – 56126, Pisa, Italia.

III. DA "LE PARTI"

III.1. Si riconoscono tramite i propri rappresentanti la personalità ed i poteri per concludere la presente Convenzione.

III.2. Concordano sull'importanza di sottoscrivere il presente strumento e di costruire le base di collaborazione per sviluppare azioni tendenti a migliorare il livello di formazione e preparazione dei membri di entrambe le istituzioni.

III.3. Hanno la disponibilità delle infrastrutture e dei mezzi materiali ed umani necessari a realizzare l'oggetto della presente convenzione secondo le seguenti:

CLAUSOLE

PRIMA. OGGETTO. Sviluppare congiuntamente programmi, piani di studio, corso ed altri eventi accademici che abbiano lo scopo di rafforzare, per i membri delle Parti e per coloro che aspirino a far parte del potere giudiziario della federazione degli Stati Uniti Messicani, la conoscenza e la abilità necessario ad un adeguato svolgimento delle proprie funzioni.

SECONDA. COLLABORAZIONE CONGIUNTA. AL fine di realizzare l'oggetto della presente convenzione il IJF ed il DIPARTIMENTO potranno realizzare insieme programmi, piani di studio, corsi o altri eventi accademici, vincolandosi a quanto è precisato di seguente:

I. Le parti potranno collaborare ed aiutarsi reciprocamente nel realizzare programmi, piani di studio, corsi o altri eventi accademici. Nel caso in cui una di esse proponga l'articolazione curricolare, il contenuto, dia pubblicità, calendarizzazione, procedimento di iscrizione ed elaborazione di certificati, su di essa grava l'esecuzione del programma; pertanto, l'altra potrà soltanto sviluppare le proposte o le notazioni che ritenga pertinenti, le quali potranno discrezionalmente essere prese in considerazione.

Ciò nonostante, l'Istituto si riserva in qualsiasi momento il diritto a partecipare a programmi o attività che consideri non adeguati ai criteri indicati nella clausola precedente.

II. La diffusione della pubblicità dei programmi sarà a carico delle Parti, e per essa saranno condiviso il materiale elettronico e stampato che si consideri necessario.

III. Allo stesso modo, ciascuna delle Parti prenderà in considerazione la rappresentanza dell'altro in ciascuna delle attività o programmi che vengano realizzati congiuntamente, tanto nel processo di pianificazione logistica, così come nella partecipazione attiva dei professori o conferenzisti, quando così si determini.

TERZA. CONVENZIONI SPECIFICHE. Al fine di realizzare le attività specifiche che contribuiranno alla realizzazione della presente Convenzione, le Parti potranno concludere convenzioni specifiche. Dette convenzioni descriveranno precisamente i propri obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di sviluppo, le condizioni finanziarie, il calendario di attuazione, i luoghi di lavoro, il personale coinvolto, mezzi e persone di coordinamento, gli strumenti tecnici, materiali e finanziari, i controlli di valutazione e di attuazione, gli accordi in materia di proprietà intellettuale, riservatezza, così come gli aspetti necessari a determinare i propri scopi e sviluppi, i dati ed i documenti utili a determinare scopi e tappe di realizzazione di ciascuna attività, i quali tenderanno ad essere equamente distribuiti tra le parti, tanto sul piano normativo che su quello economico.

Le Parti si accordano nel senso che gli apporti spettanti a ciascuna di esse al variare della natura dell'atto che venga sottoscritto saranno concordate nelle convenzioni specifiche, nelle quali saranno espressamente indicati il regime autorizzatorio per le spese e le poste corrispondenti.

Le obbligazioni ed i costi che le Parti sopportino per la realizzazione dell'oggetto del presente strumento giuridico saranno soggette alla disponibilità di fondi approvati per lo scopo, secondo le norme vigenti in materia.

QUARTA. SCAMBIO DI PERSONALE ACCADEMICO. Le Parti potranno scambiarsi vicendevolmente docenti e conferenzisti facenti parte del proprio personale accademico, affinché possano tenere lezioni, conferenze o interventi in materie relazionate con la presente convenzione, d'accordo con la disponibilità accademica dei docenti.

Prima dell'inizio dell'evento, sarà determinato il soggetto tenuto a sopportare i costi relazionati all'alloggio, vitto e trasporto nel caso in cui le attività richiedano spostamenti.

QUINTA. UTILIZZO DI STRUTTURE. In forza della presente convenzioni le attività ed i programmi di una delle parti potranno realizzarsi nelle strutture dell'altra e nelle relative pertinenze o aule, sempre che:

- I. si realizzino congiuntamente;
- II. Esista la possibilità fisica di utilizzazione, secondo la disponibilità delle rispettive agende;
- III. Si tratti di attività cui si assiste gratuitamente.

SESTA. PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO. Al fine di collaborare i lavori di docenza e di ricerca che vengano realizzati e per il servizio di consultazione generale che viene prestato ai rispettivi utenti, le Parti si accordano nel senso di rendere accessibile l'una all'altra il proprio patrimonio bibliografico, sempre secondo le rispettive norme e politiche interne.

SETTIMA. RELAZIONI DI LAVORO. Le Parti si accordano nel senso che il personale a contratto o comunque assegnato da ciascuna di esse per la realizzazione delle azioni o l'attuazione degli accordi contemplati dalla presente convenzione generale di collaborazione manterrà rapporti di lavoro solo con quella con cui abbia concluso un contratto, di cui sia impiegato o che lo abbia designato, la quale assumerà la relative responsabilità, senza che in alcun caso l'altra possa essere considerata datore di lavoro sostitutivo o solidale.

OTTAVA. PERSONALE DI CONTATTO. Al fine di un adeguato sviluppo delle attività a cui si riferisce la presente convenzione, il IJF indica come persona di contatto permanente il coordinatore accademico o, in sua assenza, chi svolga le sue funzioni.

Da parte sua, IL DIPARTIMENTO indica come persona di contatto permanente il Prof. Roberto Romboli o, in sua assenza, chi ne eserciti le funzioni.

Il personale di coordinamento avrà la funzione di servire da strumento di comunicazione delle decisioni prese tanto dal IJF che dal DIPARTIMENTO

NONA. PROPRIETA' INTELLETTUALE. Le parti si accordano nel senso che le opere intellettuali risultanti dallo sviluppo delle azioni realizzate nell'ambito del presente strumento o delle convenzioni specifiche siano di proprietà della parte che le abbia prodotte; ove siano prodotto di un lavoro congiunto, le Parti sottoscriveranno lo strumento giuridico necessario, secondo quanto

previsto dalla Legge Federale sul diritto d'autore, dal suo regolamento e dalla ulteriore normativa applicabile.

Nel caso in cui le Parti decidano di pubblicare i risultati di un qualche progetto o programma di lavoro, dovranno porre in essere lo strumento giuridico necessario secondo quanto previsto dalla Legge Federale sul diritto d'autore, dal suo regolamento e dalla ulteriore normativa applicabile, al fine di stabilire di comune accordo le condizioni di realizzazione di tale pubblicazione.

DECIMA. VIGENZA DELLA CONVENZIONE. A partire dal momento della firma, questa convenzione produrrà ogni suo effetto ed avrà una durata di quattro anni, prorogabili per eguali periodi, previa valutazione dei risultati ottenuti e tramite accordo scritto tra le Parti.

UNDICESIMA. TERMINE ANTICIPATO. Qualsiasi Parte potrà determinare la conclusione della presente Convenzione tramite avviso scritto all'altra parte, notificato con trenta giorni liberi di anticipazione. In questo caso le Parti prenderanno le decisioni necessarie ad evitare danni tanto per se stesse quanto per terzi, sapendo che le azioni intraprese durante il periodo di vigenza dovranno essere concluse.

Le convenzioni specifiche che saranno sottoscritte dalle Parti in esecuzione della presente Convenzione avranno la vigenza che ciascuna di esse indicherà, senza pregiudizio di quanto indicato nel paragrafo precedente.

DODICESIMA. NON ESCLUSIVITA'. La presente convenzione non limita il diritto delle parti a formalizzare accordi simili con altre istituzioni.

TREDICESIMA. USO DELLE INFORMAZIONI. Le Parti si accordano nel senso che il presente accordo costituisca informazione pubblica; ciò nonostante si obbligano a non divulgare i dati personali né qualsiasi altra informazione cui abbiano accesso per l'esecuzione del presente strumento, per mezzo di comunicazioni elettroniche, stampate, o di altra natura, così come a restringere l'accesso a terzi secondo quanto previsto dalle leggi in materia di trasparenza, accesso alle informazioni pubbliche e garanzia dei dati personali, applicabili a ciascuna di esse.

Le obbligazioni contemplate da questa clausole rimarranno operative ed azionabili anche nel caso in cui le Parti causino la fine della vigenza del presente accordo, sino al termine massimo previsto dalla legislazione applicabile.

QUATTORDICESIMA. CONTROVERSIE ED INTERPRETAZIONE. Le Parti precisano che la presente convenzione è prodotta della buona fede, sicché realizzeranno le azioni possibili per il suo adeguato compimento; tuttavia, nel caso in cui si presentino controversie circa l'interpretazione, la strumentazione o l'attuazione della presente convenzione, queste si risolveranno di comune accordo tra le Parti.

Laddove la controversia permanga, le Parti convengono che per l'interpretazione e l'attuazione della presente convenzione si sottomettono espressamente alle decisioni del Tribunal Pleno della Suprema Corte di giustizia della nazione messicana, secondo quanto previsto dall'art. 11, par. XX, della Legge Organica del potere giudiziario della Federazione, rinunciando a qualsiasi altro foro o legislazione che potrebbe corrispondergli in considerazione del proprio domicilio presente o futuro, o per qualsiasi altra ragione.

Letto dalle Parti, ed avendo esse compreso la sua portata legale ed il suo contenuto, viene firmato in quattro copie a Pisa, Italia, il giorno 30 del mese di ottobre del 2017 ed a Città del Messico, Stati Uniti Messicani il giorno 6 novembre 2017.

Per il IJF

Magistrado Salvador Mondragón Reyes

Director General

Licenciado Bernardo Rafael Velasco Muñoz

Coordinador Académico

Per il DIPARTIMENTO

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza